



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Prot.

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la

Corte di Cassazione

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Alle Corti d'Appello

Alle Procure Generali presso le Corti d'Appello

Ai Commissariati per gli Usi Civici

LORO SEDI

OGGETTO: Computo delle ferie e riconoscimento delle ferie pregresse.

Chiarimenti.

Sono pervenuti numerosi quesiti, formulati da vari uffici giudiziari, a seguito dell'assunzione di diverse unità che già prestavano servizio presso questa Amministrazione in altro profilo professionale, afferenti alla materia di cui in oggetto.

Al fine di fornire delle indicazioni univoche a beneficio di tutti gli uffici giudiziari potenzialmente interessati, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al primo dei due aspetti, invero, la chiara formulazione dell'art. 28, co. 4 CCNL Funzioni Centrali del 12.02.2018 non desta alcun dubbio di

natura ermeneutica in merito alle ferie spettanti ai dipendenti assunti per la prima volta alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione; tale disposizione, il cui contenuto è necessariamente da collegare alle specifiche previsioni di cui ai commi 2 e 3 della stessa disposizione, quantifica infatti in 26 ed in 30 giorni il monte ferie annuale spettante ai dipendenti, che rispettivamente articolino, su cinque o su sei giorni settimanali, la propria prestazione lavorativa.

Il riconoscimento delle ulteriori quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77, costituisce oggetto di un'ulteriore, specifica previsione contenuta nel successivo comma 6.

Nel merito si osserva che i commi 4 e 5 del già citato art. 28 non possono non essere letti in stretta correlazione logico-giuridica; infatti il comma 4, nell'attribuzione del monte ferie di 26 o 30 gg. per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione (sulla base dell'articolazione lavorativa settimanale prescelta) opera di per sé una distinzione tra la condizione giuridica di coloro che per la prima volta costituiscono un rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione, rispetto a coloro che invece "ricostituiscono" un nuovo rapporto, quest'ultimo però "novato" da un punto di vista *soggettivo* od *oggettivo*.

In quest'ottica il comma 5, nel prevedere che "*Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3*" (e cioè i due giorni aggiuntivi rispetto a quelli spettanti a norma del comma 4), non appare di conseguenza, *prima facie*, rivolto esclusivamente a coloro che hanno superato i tre anni di anzianità di servizio in costanza del primo rapporto di lavoro con la P.A., ma anche a coloro che vengano riassunti da quest'ultima ed inquadrati in un nuovo profilo, all'esito del superamento di un pubblico concorso.

Anche in tale, ultimo caso la pregressa maturazione dei tre anni di servizio antecedente alla “nuova assunzione” costituisce titolo legittimante per l’attribuzione delle ferie nella misura indicata dai commi 2 e 3.

Le considerazioni fin qui svolte, si pongono in linea con la posizione sostenuta dall’ARAN, anch’essa improntata ad un approccio di natura sistematica e deduttiva, che trae le mosse dall’analisi di un’altra disposizione contrattuale, per l’esattezza l’art. 55, relativo al *“Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato”* che così esordisce: *“Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi...”*.

In particolare la lett. a) prevede che *“le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 28, comma 4; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art. 28, commi 2 e 3 a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni”*.

Come è dato osservare, una siffatta, esplicita previsione del trattamento in materia di ferie da riservare ai dipendenti che abbiano già intrattenuto rapporti di lavoro per un periodo complessivo superiore a tre anni alle dipendenze di una P.A. (non rileva se di diverso Comparto), sia in forza di contratti a tempo determinato che indeterminato, è stata formulata dalle Parti Contraenti solo con riferimento al personale assunto a tempo determinato.

Questa circostanza, ma soprattutto l'affermazione di principio secondo cui *“Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine...”* sottendono al recente orientamento assunto dall'ARAN (CFC 10B del 07.09.2018) in base al quale *“... Il lavoratore assunto a tempo indeterminato per la prima volta nella P.A., ma che abbia prestato servizio come lavoratore a tempo determinato presso la stessa o presso altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, per più di tre anni, rientra nella casistica che dà diritto da subito al riconoscimento dell'intero monte ferie spettante (28 o 32 giorni a seconda del regime orario adottato)”*.

Nel contesto di tale parere, l'ARAN asserisce la necessità di leggere ed interpretare l'art. 55 in combinato disposto con l'art. 28 del CCNL vigente, disposizione quest'ultima che attribuendo al personale con tre o più anni di servizio l'intero monte ferie, non opera alcuna distinzione, che risulterebbe peraltro *sine ratio*, tra l'anzianità maturata a seguito di precedenti contratti a tempo determinato e/o indeterminato e l'anzianità maturata nell'ambito del medesimo contratto a tempo determinato.

Ciò comporta come ovvia conseguenza, sempre secondo l'ARAN, che al personale neo-assunto a tempo indeterminato – ma che abbia maturato nel corso di precedenti rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della stessa o di altre pubbliche amministrazioni un periodo di servizio superiore a tre anni – la ragionevole attribuzione dell'intero monte ferie spettante al personale a tempo indeterminato con tre o più anni di servizio.

Per quanto concerne il secondo aspetto, *l'eadem ratio* che permea il ragionamento fin qui svolto in ordine alla necessità di “valorizzare”, anche dal punto di vista giuridico, il servizio svolto in precedenza dal dipendente, torna a riproporsi anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo acceda ad un profilo professionale

superiore, all'interno dell'Amministrazione di appartenenza, all'esito del superamento di un pubblico concorso.

Non sussiste infatti alcuna motivazione, in presenza di un rapporto di lavoro "novato" sotto il profilo oggettivo, per disconoscere l'anzianità maturata in precedenza; tuttavia gli eventuali giorni residui di ferie, maturati e non fruiti in costanza del precedente rapporto di lavoro, non potranno essere trasportati e goduti nell'ambito del rapporto di nuova costituzione.

Occorre considerare infatti che qualsiasi novazione oggettiva ha come necessario presupposto l'estinzione del precedente rapporto obbligatorio, previa costituzione di un nuovo rapporto, caratterizzato *dall'aliquid novi*, e cioè la modifica dell'oggetto o del titolo.

E l'estinzione del precedente rapporto determina il venir meno dell'insieme delle situazioni giuridiche soggettive attive, che da quel rapporto traevano fondamento (ferie, aspettative, ecc.).

Quanto appena rappresentato è esattamente ciò che si verifica nell'ipotesi di riassunzione da parte di nuovi dipendenti, (già appartenenti alla stessa Amministrazione) successivamente inquadrati in altra qualifica, in quanto vincitori di un concorso; per tale ragione eventuali residui di ferie dovranno necessariamente essere fruiti prima della costituzione del nuovo rapporto di lavoro.

Le Corti d'Appello e le Procure Generali provvederanno a diffondere la presente nota agli Uffici giudicanti e requirenti di ciascun distretto; le Corti d'Appello ne cureranno altresì la trasmissione ai rispettivi Commissariati per gli Usi Civici.

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro LEOPIZZI